

prot. n° 8861 del 17/12/2021

COMUNE DI FERLA

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

DOTT.SSA LUISA PIZZO

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COMUNALE AD OGGETTO:

“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) per istituzione nuovi capitoli di bilancio in entrata e in uscita e determinazione dello stanziamento di tali capitoli inerenti al Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023”

Verbale n. 23	Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) per istituzione nuovi capitoli di bilancio in entrata e in uscita e determinazione dello stanziamento di tali capitoli inerenti al Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023”.
Data 17/12/2021	

La sottoscritta dott.ssa Luisa Pizzo, revisore unico dei Conti del Comune di Ferla;

Ricevuta in data 17/12/2021 tramite posta elettronica la documentazione con la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto *“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) per istituzione nuovi capitoli di bilancio in entrata e in uscita e determinazione dello stanziamento di tali capitoli inerenti al Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023”*;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- ✓ l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede:
 - *“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”*;
- ✓ l’articolo 175 commi 4) e 5) del D.Lgs. n.267/2000, che dispone:
 - *4. le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte*

dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

- *5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 21/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2020 e la Relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 21/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati, ai sensi degli artt. 174 - ter, 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - ✓ la Variazione di assestamento generale al bilancio 2021/2023;
 - ✓ il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023;
 - ✓ la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2021-2023.

Avuta presente:

- la delibera 347/2010 Corte dei conti, sezione Abruzzo, con la quale ha sostenuto la necessità del parere in sede di delibera di Giunta: «Per quanto concerne, in particolare l'interesse pubblico alla variazione da parte della giunta comunale va rilevato che:

a) esso è testualmente ravvisato nelle ragioni di urgenza (valutate in concreto dallo stesso organo esecutivo) che inducono a una procedura simile, tanto da legittimare l'esercizio di poteri spettanti ad altro organo;

b) siffatta procedura, tuttavia, non potrebbe, a sua volta, non essere fondata sul concomitante interesse pubblico alla corretta e completa istruttoria del percorso formativo della proposta deliberativa che il predisponente (assessore e/o sindaco) sottopone all'attenzione della Giunta comunale. In tale istruttoria, ad avviso della scrivente Sezione, non potrebbe non essere ricompreso il parere del revisore dei conti (o del collegio, a seconda della soglia demografica dell'Ente). Ciò in quanto, alla luce delle funzioni ad esso rimesse dal legislatore, la "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione" (art. 239, comma 1, lett. c), a cui è tenuto, e la correlativa "attività di collaborazione" (art. 239, comma 1, lett. a) in favore del consiglio comunale, a cui è altrettanto tenuto, non potrebbe che dispiegarsi:

a) assicurando a ciascun membro del medesimo organo consiliare (da convocarsi entro i successivi sessanta giorni) l'immediato aggiornamento, non solo della notizia circa la deliberazione di variazione assunta d'urgenza dalla Giunta comunale, ma soprattutto ragguagliandolo, con immediatezza, circa il contenuto del parere, ad essa connesso.

b) garantendo, sempre ai rappresentanti dell'assemblea comunale, al tempo stesso, che le finanze comunali siano salvaguardate senza soluzione di continuità, evitando, che esse possano subire pregiudizi da provvedimenti sottratti in via di urgenza alle ordinarie competenze del Consiglio.»

- il documento n. 2 dei principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del CNDCEC (Febbraio 2019, a conferma della posizione assunta nella versione del 2016) che precisa che gli enti locali debbono acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione della giunta comunale di variazione d'urgenza al bilancio previsionale in quanto funzionale ad accertare l'esistenza dei presupposti che hanno generato l'urgenza della variazione di bilancio, il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, nonché la rispondenza della variazione all'ordinamento contabile;

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale oggetto di parere unitamente alla documentazione allegata che produce effetti finanziari nell'esercizio 2021 che così si riassume:

ENTRATA		Importo	Importo
Cap. E. 178 Variazioni in aumento	CO	€. 151.185,78	€ 151.185,78
SPESA		Importo	Importo
Cap. U. 1797 Variazioni in aumento	CO	€. 151.185,78	€ 151.185,78
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 151.185,78	€. 151.185,78

Rilevato che con la proposta di deliberazione di giunta di cui in oggetto:

- sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile;
- si apporta in via d'urgenza una variazione al bilancio di previsione 2021/2023 derivante dall'esigenza di adeguare di pari importo lo stanziamento in entrata e in uscita dei due capitoli di bilancio (cap. E. 178 – cap. U. 1797) relativamente alle somme assegnate al Comune di Ferla a titolo di Fondo di Sostegno ai Comuni marginali per poter far fronte alle finalità di cui al suddetto fondo”;
- è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare viene dimostrato di garantire e mantenere il pareggio di bilancio;

Esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di giunta con oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) per istituzione nuovi capitoli di bilancio in entrata e in uscita e determinazione dello stanziamento di tali capitoli inerenti al Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023”.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

DOTT.SSA LUISA PIZZO